

REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 "Codice degli appalti e delle concessioni", così modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Sblocca cantieri) ed in base a quanto previsto dalla linee guida n. 4 dell'ANAC, adottate con la deliberazione n. 206/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636/2019, le procedure esperite in forma autonoma o aggregata, di acquisizione di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea.

2. Ferma restando la prioritaria adesione alle convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regionale (S.C.R. Piemonte S.P.A.) o Consip S.P.A., per gli acquisti di cui al presente Regolamento, a seguito di quanto disposto dall'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 (fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3), sono di norma utilizzati i seguenti strumenti di acquisto e negoziazione telematici:

a) "Piattaforma Telematica SinTel" resa disponibile dal Soggetto Aggregatore regionale ARIA S.p.a. di Regione Lombardia, messa a disposizione dalla Società di Committenza Regionale Piemonte S.p.A. a seguito di specifica Convenzione stipulata tra l'A.O. Ordine Mauriziano e S.C.R. Piemonte, che avrà scadenza al 1° luglio 2024;

b) "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePa" reso disponibile da CONSIP S.p.A., utilizzando gli strumenti messi a disposizione (Ordine diretto di acquisto, Trattativa diretta o Richiesta di offerta).

3. Il ricorso al mercato elettronico, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, non è necessario per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ad eccezione dei beni informatici a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, art. 1 della L 208/2015;

4. In relazione alla tipologia e natura dell'oggetto del contratto (fornitura/servizio) e alle circostanze di fatto di volta in volta emergenti, qualora sussistano particolari ragioni attinenti a:

a) esigenze di tempestivo o urgente approvvigionamento di beni e servizi;

b) tutela della micro, piccola e media impresa attiva nel territorio in cui opera l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

c) caratteristiche proprie del bene o del servizio oggetto di acquisizione o della ottimale modalità di fruizione degli stessi,

il Responsabile Unico del Procedimento - in via eccezionale e per le motivazioni adeguatamente rappresentate - potrà determinare di esperire la procedura negoziata nel rispetto delle norme vigenti senza avvalersi delle Piattaforme Telematiche, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente e sulla base di modalità procedurali rispettose di tutti i principi.

5. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure

ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 2

Principi applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

- a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, comma 3 del Codice.

3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del citato decreto 50/2016 sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ove non venga stabilito altrimenti nella lettera di invito descritta nel successivo art. 26.

4. Per gli affidamenti di beni e servizi di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) del citato decreto 50/2016, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice (Commissione Tecnica di valutazione dell'offerta).

5. Per gli affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla congruità dell'offerta si applica unicamente l'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. In ogni caso, si procede alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, secondo periodo, del codice.

Art. 7

Principio di rotazione

1. L'A.O. Ordine Mauriziano è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.

3. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 8.

4. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna

limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.

5. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 8

Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

2. Le fasce sono le seguenti:

I – Forniture

- a) forniture di valore fino ad € 4.999,99 (I.V.A. esclusa);
- b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99 (I.V.A. esclusa);
- c) forniture di valore superiore ad € 40.000,00, (I.V.A. esclusa) sino alla soglia comunitaria.

II – Servizi

- a) forniture di valore fino ad € 4.999,99 (I.V.A. esclusa) ;
- b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99 (I.V.A. esclusa);
- c) forniture di valore superiore ad € 40.000,00, (I.V.A. esclusa) sino alla soglia comunitaria.

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvito esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:

- a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

3. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per l'A.O. o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Art. 10

Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura di acquisizione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP), i cui compiti e funzioni sono stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché nelle linee guida dell'ANAC N. 3/2016, così aggiornate dalla delibera n. 1007/2017 e dal DM 03.07.2018, n. 49. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Per le procedure di acquisto previste dal presente regolamento con l'adozione di tutti gli atti istruttori, fino all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento stesso assumono il ruolo di RUP i Dirigente delle strutture individuate nel provvedimento di approvazione dello stesso regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti in tema di attribuzione dei poteri del Direttore Generale, i Dirigenti delle strutture di cui al punto precedente – in sede di attuazione degli atti di programmazione, ovvero, nelle determinate a contrarre - possono designare quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 per singole procedure di acquisto, un funzionario dipendente assegnato alle strutture deputate all'acquisizione, in relazione alle competenze ed alle deleghe conferite.
4. In casi eccezionali, caratterizzati dalla complessità dell'appalto e dalla sua specificità o anche per straordinari motivi tecnico-organizzativi, possono essere nominati quali RUP più soggetti in relazione alle distinte fasi procedurali. Il RUP subentrante è tenuto ad apportare tutte le variazioni sul portale ANAC, nonché in tutte le pubblicazioni ed adempimenti connessi all'appalto.
5. Per una maggiore garanzia di trasparenza, nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida dell'ANAC, n. 3, il RUP non può far parte delle Commissioni Tecniche di valutazione delle offerte (Commissione giudicatrice).
6. Relativamente alle gare centralizzate espletate da CONSIP e dalle centrali regionali, il RUP in sede esecutiva coincide, di norma, con il direttore dell'esecuzione DEC e ne assume sostanzialmente i compiti (secondo le linee guida dell'ANAC) salvo che non sia stabilito altrimenti nella delibera/determina di affidamento.

CAPO II
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA AI SENSI
DELL'ART. 36, 2° COMMA, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016

Art. 11

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 12

Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno specificati:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) le principali condizioni contrattuali.

Art. 13

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, mediante pubblicazione di richiesta di offerta sulla piattaforma Sintel o sulla piattaforma del MePA, e contestualmente sul profilo della stazione appaltante, aperta, per sua natura, alla partecipazione di qualunque operatore interessato, al fine di garantire la massima pubblicità e partecipazione, che riporti tutte le informazioni indispensabili per la presentazione dell'offerta, quali quelle nel precedente punto 2., lett. da a) ad f). dell'art. 12.

Di norma saranno allegati alla richiesta a presentare offerta i modelli minimi ed essenziali per la presentazione dell'offerta (ad es: scheda di offerta economica).

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

3. Le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e di valutazione delle offerte vengono svolte interamente in seduta riservata.

E' sempre possibile procedere ad una negoziazione con il fornitore prescelto.

Art. 14

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria.
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 15

Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
2. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione.
- 3 La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 16

Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito l'affidamento diretto, anche senza confronto concorrenziale, ma nel rispetto del principio di rotazione degli acquisti, motivato in via semplificata da parte del RUP, oppure, se ritenuto opportuno, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi tra almeno tre operatori economici ove presenti sul mercato. Il RUP è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.
2. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono d'ordine alla società fornitrice dal Responsabile che ha predisposto l'istruttoria per tale acquisto e che acquisisce il relativo CIG.
3. Nei casi in cui al presente articolo il Direttore della Struttura responsabile degli acquisti aziendali provvede all'adozione del provvedimento, con funzione di rendicontazione, cumulativo degli acquisti effettuati almeno trimestralmente.
4. La motivazione da esprimere nel provvedimento di rendicontazione relativo ad affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro, può essere espresso in forma attenuata.
5. La procedura di cui al presente articolo può essere seguita per le acquisizioni di beni e servizi fino ai limiti di valore previsti dall'art. 36, 2° comma, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 relativi a prodotti farmaceutici ed emoderivati e per i servizi di manutenzione (compresa l'acquisizione di ricambi) relativi alle apparecchiature ed attrezzature sanitarie, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'A.O. e
 - b) esclusività di produzione/commercializzazione del bene o del servizio da parte di un unico operatore economico;

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00 (oltre I.V.A.).

a) per gli importi **superiori i 1.000 euro e fino i 5 mila euro**:

- prima dell'emissione di ogni ordine, i controlli vengono effettuati sulla base:
 - della consultazione del casellario ANAC (Annotazioni Riservate),
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**),
- successivamente all'emissione degli ordini con cadenza trimestrale i controlli vengono effettuati secondo un'apposita procedura a campione elaborata dal Servizio di appartenenza del RUP, che coinvolge tutti gli aggiudicatari sulla base di:
 - un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;

b) per gli importi **superiori a 5 mila e inferiori a 20 mila euro** prima della stipulazione del contratto, su tutti gli aggiudicatari e, a campione, secondo la procedura elaborata dal Servizi di appartenenza del RUP, sui partecipanti alla gara, dai quali è stata acquisita apposita autocertificazione, estratti, sulla base:

- della consultazione del casellario ANAC (Annotazioni riservate)
- della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici previsti dal comma 1 (Casellario Giudiziale), dal comma 4 (DURC e Agenzia delle Entrate), dal comma 5 lettera b) (Infocamere),
- della verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti,
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

2. Per gli importi **superiori i 20 mila euro** il controllo viene effettuato su tutti gli aggiudicatari e a campione su partecipanti alla gara estratti secondo l'apposita a procedura per i controlli e dai quali è stata acquisita apposita autocertificazione (tramite avviso di manifestazione di interesse o lettera di invito).

I controlli da effettuare sono i seguenti:

- sul possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- sul possesso dei requisiti speciali ove previsti;
- (su indicazione del RUP) sulle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

3. Nel caso delle procedure di acquisto che si svolgono tramite l'utilizzazione delle piattaforme elettroniche la stazione appaltante deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali (se richiesti) ove i medesimi rientrino nel campione controllato dai gestori dei mercati elettronici. Nel caso, invece, in cui detti operatori economici aggiudicatari non ricadano nel citato campione, dovranno essere espletati tutti controlli riguardanti i suddetti requisiti di ordine generale.

4. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche

clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;
- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 18

Trasparenza

1. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36, 2° COMMA LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016

Art. 19

Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.

Art. 20

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:

- le esigenze che intendono soddisfare;
- le caratteristiche dei beni o servizi che intendono conseguire;
- i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
- il criterio per la scelta della migliore offerta.

Art. 21

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- lo svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

Art. 22

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.

2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico, ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

Art. 23

L'avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
 - nell'avviso di indagine sul mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Art. 24

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

Art. 25

Il confronto competitivo

1. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 26

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Nel caso di utilizzo del Mercato elettronico la stazione appaltante deve utilizzare il DGUE per richiedere eventuali requisiti speciali, afferenti alla specifica procedura, ulteriori a quelli già acquisiti in fase di abilitazione o ammissione al Mercato elettronico medesimo;
 - C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - E) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, la stazione appaltante deve procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - F) la misura delle penali;
 - G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - H) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - I) il nominativo del RUP;
 - J) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e comunque per importi inferiori alla soglia comunitaria, la stazione appaltante deve prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti secondo le istruzioni contenute nelle Circolari del Mit. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
 - K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 27

Le sedute

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.

2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 28

Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

2. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante deve effettuare le verifiche sugli operatori economici a norma del precedente articolo 17.

Art. 29

La stipula del contratto e le pubblicazioni

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'A.O. Ordine Mauriziano in materia di contratti pubblici di appalti stipulati in modalità elettronica approvato con deliberazione n. 250 del 30.03.2017.

2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lett. b).

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa.

Art. 30

La durata dei contratti

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica), o di rinnovo o di ripetizione del servizio (ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.